



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI

Statuti

Indice	Pagina
I. Nome e sede	3
II. Scopo – Principi generali	3
III. Affiliazione	4
IV. Mezzi e doveri dei membri	6
V. Organizzazione	7
1. L'Assemblea generale	8
2. Il Comitato	10
3. La Presidenza	12
4. La Direzione	12
5. L'Ufficio di revisione	13
VI. Organi consultivi	13
6. Il Comitato consultivo	13
7. Le Conferenze attive	14
8. La Conferenza dei direttori delle associazioni	15
9. Le Commissioni di esperti	16
10. I Meeting regionali	16
VII. Finanze	16
VIII. Documenti e archivio	17
IX. Modifica degli Statuti e scioglimento	17
X. Disposizioni finali	18

Statuti

I. Nome e sede

Art. 1 Nome e sede

¹ Con il nome di **H+ Die Spitaler der Schweiz, H+ Les Hopitaux de Suisse, H+ Gli Ospedali Svizzeri**  costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC) e dei presenti Statuti, quale Associazione degli ospedali, delle cliniche, degli istituti di cura e di riabilitazione svizzeri, qui di seguito denominata Associazione.

² La sede dell'Associazione si trova presso il domicilio della Direzione.

II. Scopo – Principi generali

Art. 2 Scopo

¹ L'Associazione si propone di salvaguardare, promuovere e rappresentare gli interessi politici, economici e giuridici degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura e riabilitazione pubblici e privati, nonch di collaborare all'elaborazione delle condizioni quadro negli ambiti medici, infermieristici e della politica economica, sanitaria, sociale e della formazione nel sistema sanitario svizzero. In quest'ottica, l'Associazione adempie a un compito di pubblica utilit, gratuito e pubblico a favore della popolazione svizzera.

² L'Associazione rappresenta gli interessi dei suoi membri attivi e fa valere il loro diritto a partecipare all'elaborazione della politica sanitaria nei confronti di autorit, federazioni, istituzioni e altre organizzazioni comunali, cantonali, nazionali e internazionali, nonch nei confronti del pubblico. L'Associazione pu collaborare con altre istituzioni e organizzazioni, oppure aderire alle medesime. Pu costituire sottogruppi, fondazioni o societ, partecipare ad essi o sostenerli, nella misura in cui ci rientri nell'interesse dei suoi membri o del sistema sanitario svizzero nel suo complesso.

³ L'Associazione svolge la sua attivit nel quadro delle proprie Linee guida e promuove un'assistenza sanitaria alla popolazione moderna e ottimale dal punto di vista medico e infermieristico, ma anche economica e rispettosa delle implicazioni sociali. Essa pu fornire o far fornire diversi servizi nell'interesse e a favore dei propri membri o di terzi.

Art. 3 Principi generali

L'Associazione  indipendente e neutrale dal punto di vista confessionale e politico.

III. Affiliazione

Art. 4 Categorie di membri

¹ Esistono tre categorie di membri:

- a) Membri attivi (Art. 5)
- b) Associazioni affiliate (Art. 6)
- c) Membri partner (Art. 7)

² L'affiliazione si applica sempre a un'istituzione o a un'organizzazione nel suo complesso.

Art. 5 Membri attivi

¹ Possono diventare membri attivi ospedali, cliniche, istituti di cura e di riabilitazione privati e pubblici ecc., vale a dire istituzioni e organizzazioni che gestiscono un'azienda impegnata a fornire o ad acquisire e a predisporre, in modo permanente, servizi di tipo medico e infermieristico ai propri pazienti, nella misura in cui esse

- a) dispongono di una vigilanza medico specialistica e
- b) adempiono agli ulteriori criteri di ammissione emanati di volta in volta dal Comitato.

² Gli ospedali, le cliniche, gli istituti di cura e riabilitazione che soddisfano solo per una parte della loro azienda i presupposti di cui al capoverso 1 e/o i criteri di ammissione in vigore, possono essere ammessi come membri attivi a discrezione del Comitato, non appena hanno essenzialmente carattere di azienda ospedaliera o di cura.

Art. 6 Associazioni affiliate

¹ Possono diventare associazioni affiliate le associazioni, articolate in funzione dei criteri geografici o del settore specialistico, che si compongono esclusivamente o prevalentemente di membri attivi ai sensi dell'art. 5.

² Il Comitato decide in via definitiva in merito a eventuali eccezioni.

Art. 7 Membri partner

¹ Possono diventare membri partner istituzioni e organizzazioni quali autorità, associazioni, organizzazioni professionali, società, persone singole ecc., che svolgono funzioni nel sistema ospedaliero o sanitario, ma che non gestiscono direttamente (art. 5) o rappresentano (art. 6) un'azienda ospedaliera o di cura.

² Il Comitato può emanare criteri d'ammissione per l'affiliazione quali membri partner.

³ Su domanda del Comitato, l'Assemblea generale può nominare membri onorari persone che si sono rese particolarmente benemerite nell'ambito degli scopi dell'Associazione. I membri onorari rientrano nella categoria dei membri partner.

Art. 8 Adesione

¹ Chi desidera diventare membro ai sensi degli artt. 4 – 7, deve inoltrare una richiesta scritta e motivata alla Direzione, indirizzandola all'attenzione del Comitato.

² L'ammissione è decisa dal Comitato, la cui decisione è definitiva e non necessita di alcuna motivazione. Il Comitato decide pure in via definitiva in merito al rispetto dei criteri di ammissione di cui agli artt. 5 - 7.

³ Il Comitato stabilisce in modo tassativo i criteri d'ammissione in vigore, nonché la procedura d'ammissione dei membri, la loro assegnazione ai gruppi di cui all'art. 17 e la procedura in caso di mutazioni.

Art. 9 Cessazione dell'affiliazione

L'affiliazione cessa con

- a) le dimissioni;
- b) la cancellazione, se vengono a mancare le condizioni per essere membro;
- c) l'esclusione.

Art. 10 Dimissione ed esclusione

¹ Le domande di dimissione devono essere presentate in forma scritta alla Direzione prima del 30 giugno, per essere valide per la fine dell'anno (artt. 70 e ss. Codice civile svizzero). Le dimissioni sono approvate dal Comitato se il membro uscente ha adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti dell'Associazione.

² Con la maggioranza dei tre quarti dei voti emessi, il Comitato può dichiarare l'esclusione di un membro. L'esclusione può avvenire in particolare qualora un membro

- a) contravvenisse ripetutamente alle disposizioni dei presenti Statuti o alle deliberazioni dell'Associazione;
- b) pregiudicasse ripetutamente la reputazione dell'Associazione;
- c) non adempiesse agli obblighi previsti dagli artt. 12 - 14 nemmeno dopo ripetuti richiami.

Art. 11 Condizioni in caso di dimissione o esclusione

I membri uscenti o esclusi perdono tutti i diritti nei confronti dell'Associazione; in particolare non hanno alcun diritto a indennità o prestazioni di qualsiasi genere in relazione al patrimonio. Essi rispondono tuttavia dei contributi arretrati e correnti.

IV. Mezzi e doveri dei membri

Art. 12 Quota annua

¹ Ogni membro dell'Associazione è tenuto a versare la quota annua di membro.

² Membri attivi

- a) La base per il calcolo della quota è costituita dal codice numerico delle categorie ospedaliere.
- b) La quota di membro si compone di un importo di base, cui è aggiunta una quota per mille dei costi d'esercizio appurati del rispettivo membro attivo
- c) La quota massima di un membro attivo viene stabilita in base alle relative deliberazioni dell'Assemblea generale.
- d) L'Assemblea generale può creare delle categorie tramite deliberazione e fissa l'ammontare della quota per ogni categoria, nonché la quota per mille dei costi d'esercizio appurati.

³ Associazioni affiliate

L'Assemblea generale fissa l'ammontare della quota tramite deliberazione.

⁴ Membri partner

L'Assemblea generale può creare le categorie di membri partner tramite deliberazione e fissa l'ammontare della quota per ciascuna categoria.

Art. 13 Obblighi dei membri attivi

¹ I membri attivi sono tenuti a fornire alla Direzione tutte le informazioni necessarie al raggiungimento dello scopo dell'Associazione e, in particolare, a mettere a disposizione il rendiconto d'esercizio e la statistica ospedaliera, allestiti secondo criteri uniformi.

² In linea di massima, vale a dire con riserva di approvazione da parte degli organi o delle autorità competenti, i membri attivi sono inoltre tenuti a:

- a) rispettare le deliberazioni dell'Assemblea generale
- b) rispettare e osservare le raccomandazioni, le decisioni e le direttive interne emanate dall'associazione, nonché gli accordi da questa stipulati.

Art. 14 Mancato adempimento degli obblighi

I membri che non rispettano i doveri di cui agli artt. 12 e 13, devono essere richiamati dalla Direzione. Dopo il terzo richiamo infruttuoso, la relativa affiliazione può essere cancellata dal Comitato in conformità con gli artt. 10, cpv. 2 e 25, lett. f.

V. Organizzazione

Art. 15 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea generale (artt. 19-22)
2. Il Comitato (artt. 23-25)
3. La Presidenza (art. 26)
4. La Direzione (art. 27)
5. L'Ufficio di revisione (art. 28)

Art. 16 Gruppi di membri attivi

¹ L'Associazione suddivide i propri membri attivi in gruppi. I gruppi sono categorie di membri attivi che in virtù della loro struttura, della loro attività commerciale, del loro contesto o di altri motivi perseguono interessi affini e li fanno valere in seno all'Associazione.

² Ogni gruppo ha diritto a un seggio in seno al Comitato e alla costituzione di una Conferenza attiva ai sensi dell'art. 31.

³ Di norma, un gruppo comprende almeno il dieci per cento di tutti i membri attivi, oppure procura almeno il dieci per cento di tutte le quote dei membri attivi.

⁴ La creazione e lo scioglimento dei gruppi di membri attivi competono all'Assemblea generale.

Art. 17 Suddivisione e appartenenza dei membri attivi ai gruppi

¹ Il Comitato stabilisce in via definitiva l'appartenenza di un membro attivo a un gruppo. Questa decisione si basa sullo spettro di prestazioni del membro attivo e sul corrispondente schema di classificazione dell'Ufficio federale di statistica.

² In aggiunta a ciò, i membri attivi possono far parte di altri gruppi in qualità di membri associati, a condizione che dispongano di un'adeguata offerta di prestazioni.

³ Per le questioni riguardanti il loro gruppo, in particolare per quanto attiene alla nomina di un membro del Comitato e alla composizione della Conferenza attiva ai sensi dell'art. 31, i membri designati dal Comitato hanno diritto di voto, mentre i membri associati hanno facoltà consultiva.

Art. 18 Suddivisione e appartenenza delle associazioni affiliate a un gruppo

L'insieme delle associazioni affiliate ai sensi dell'art. 6 forma un gruppo che ha diritto a un seggio permanente in seno al Comitato e alla creazione di un organo consultivo denominato Conferenza dei direttori delle associazioni ai sensi dell'art. 32.

1. L'Assemblea generale

Art. 19 Funzione e organizzazione

¹ L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.

² L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta per anno civile. All'occorrenza possono essere convocate dal Comitato delle Assemblee generali straordinarie, risp. devono essere convocate se ciò è richiesto per scritto da un decimo dei membri attivi. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro un termine di tre mesi.

³ Le convocazioni alle Assemblee generali ordinarie e straordinarie devono essere inviate almeno un mese prima dell'Assemblea generale, comunicando l'ordine del giorno e recapitando contemporaneamente la tessera di voto.

⁴ Eventuali proposte di membri attivi che devono essere presentate all'Assemblea generale ordinaria per essere votate, devono essere inviate al Presidente, risp. alla Presidente, in forma scritta almeno due mesi prima della data dell'Assemblea generale. Se giungono dopo tale termine, il Comitato deciderà se debbano essere inserite comunque nell'ordine del giorno. Il Comitato può spostarne la deliberazione a un'Assemblea generale successiva.

⁵ Le Assemblee generali sono dirette dal Presidente, risp. dalla Presidente, o, in caso d'impedimento, da un Vicepresidente, risp. da una Vicepresidente.

⁶ Il Comitato emana un Regolamento sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'Assemblea generale.

Art. 20 Diritti di voto

¹ Ogni membro attivo ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea generale.

² Trovano applicazione categorie ponderate di diritto di voto. Per la ponderazione sono create dieci categorie di diritto di voto, stabilite in maniera lineare rispetto alle quote di membro ai sensi dell'art. 12; cpv. 2. La forza di voto della categoria di diritto di voto caratterizzata dalla maggiore ponderazione è pari a dieci volte la forza di voto della categoria più bassa.

³ È esclusa la rappresentanza.

⁴ Le associazioni affiliate e i membri partner non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale.

⁵ Le associazioni affiliate e i membri partner hanno il diritto di presentare proposte al Comitato.

Art. 21 Compiti dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ha la competenza esclusiva per i seguenti affari:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale
- b) approvazione del rapporto annuale
- c) approvazione del conto annuale e scarico all'Ufficio di revisione

- d) scarico al Comitato
- e) fissazione delle quote annue e dei contributi speciali vincolati a scopi specifici
- f) fissazione del numero dei membri del Comitato nel quadro delle disposizioni statutarie
- g) elezione
 - del Presidente, risp. della Presidente
 - dei rappresentanti dei gruppi in seno al Comitato
 - degli altri membri del Comitato
 - dell'Ufficio di revisione
- h) approvazione delle Linee guida dell'Associazione
- i) approvazione del preventivo
- j) decisione in merito agli affari menzionati qui di seguito, a condizione che ciò sia richiesto per iscritto da un decimo dei membri attivi o da almeno due Conferenze attive, oppure che il Comitato li sottoponga all'Assemblea generale:
 - spese superiori a Fr. 250'000.00
 - sistemi tariffari e/o strutture tariffarie svizzeri, come pure fissazione della messa in vigore
 - contratti tra H+ e terzi che vincolano i membri
- k) deliberazione sulla sede della Direzione
- l) presa di conoscenza delle Commissioni di esperti
- m) deliberazione su affari presentati dal Comitato
- n) deliberazione su affari che sono riservati all'Assemblea generale, in conformità con i presenti Statuti
- o) proposte dei membri attivi (art. 19, cpv. 4)
- p) nomina di membri onorari (art. 7, cpv. 3)
- q) modifiche degli Statuti
- r) creazione o scioglimento di gruppi (art. 16, cpv. 4)
- s) scioglimento dell'Associazione

Art. 22 Deliberazioni dell'Assemblea generale

¹ Ogni Assemblea generale convocata in conformità con i presenti Statuti è capace di deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti.

² L'Assemblea generale prende le sue decisioni e svolge le sue elezioni con la maggioranza dei voti emessi, nella misura in cui i presenti Statuti non dispongano diversamente. Le astensioni e le schede bianche non vengono considerate nel calcolo della maggioranza. In caso di parità di voti, al Presidente, risp. alla Presidente, spetta il voto decisivo se si tratta di deliberazioni; in caso di elezione si procede all'estrazione a sorte.

³ Per la deliberazione in merito alle proposte presentate in ritardo dai membri (art. 19, cpv. 4), alla modifica degli Statuti o allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti emessi.

⁴ Nella misura in cui l'Assemblea non decida diversamente, le votazioni e le elezioni hanno luogo con voto palese.

⁵ L'Assemblea generale non può deliberare su affari che non siano inseriti nell'ordine del giorno.

⁶ È possibile ritornare, nel corso della stessa Assemblea generale, su una deliberazione presa in conformità con l'art. 22 solo con una maggioranza di due terzi dei voti. La stessa maggioranza qualificata è necessaria per la successiva votazione nel merito.

⁷ Il consenso scritto di tutti i membri ad una proposta è equiparato ad una deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione.

⁸ Per le decisioni relative agli affari ai sensi dell'art. 21, lett. j, il consenso scritto della maggioranza dei voti espressi è equiparato a una deliberazione dell'Assemblea generale.

2. Il Comitato

Art. 23 Composizione del Comitato

¹ Il Comitato è composto

- a) dal Presidente, risp. dalla Presidente
- b) dai membri eletti quali rappresentanti dei gruppi
- c) dagli altri membri

² Il numero complessivo dei membri del Comitato è stabilito dall'Assemblea generale e non supera il numero di 13.

³ Possono essere eletti quali membri del Comitato rappresentanti dei membri attivi, mantenendo possibilmente equilibrata la rappresentanza delle diverse regioni e lingue nazionali nella scelta dei candidati. L'Assemblea generale può dichiarare eleggibili anche dei terzi, ma al massimo due.

⁴ Per la loro rappresentanza in seno al Comitato, i gruppi sottopongono una candidatura all'Assemblea generale. Quest'ultima decide liberamente.

⁵ I membri del Comitato eletti quali rappresentanti di un gruppo sono obbligatoriamente membri della rispettiva Conferenza attiva o Conferenza dei direttori delle associazioni.

⁶ Il Presidente, risp. la Presidente, non è considerato/a quale rappresentante di un gruppo.

⁷ Il Comitato si autocostruisce, riservato quanto previsto all'art. 21, lett. g.

⁸ Il mandato ha la durata di quattro anni. I membri del Comitato sono rieleggibili due volte, vale a dire che la durata complessiva del mandato è limitata a 12 anni, nei quali non viene computato un eventuale periodo di presidenza (art. 26, cpv. 3).

⁹ Il Direttore, risp. la Direttrice, partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

Art. 24 Organizzazione e deliberazioni del Comitato

¹ Il Comitato viene convocato dal Presidente, risp. dalla Presidente, e in caso di suo impedimento da un Vicepresidente, risp. da una Vicepresidente, ogniqualvolta risulti necessario o se almeno la metà dei membri del Comitato chiede la convocazione di una riunione.

² Il Comitato è capace di deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso prende le sue decisioni e svolge le sue elezioni a maggioranza espressa per alzata di mano. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente, risp. della Presidente, vale il doppio.

³ Per le deliberazioni per corrispondenza è necessaria la maggioranza consenziente dei due terzi di tutti i membri del Comitato.

⁴ I membri del Comitato eletti quali rappresentanti dei gruppi votano senza istruzioni.

⁵ I rappresentanti dei gruppi in seno al Comitato sono tenuti a riferire verso l'interno, ovvero nei confronti della loro Conferenza attiva o Conferenza dei direttori delle associazioni, come pure nei confronti dei membri del loro gruppo. A tale riguardo, tengono conto delle decisioni del Comitato a riguardo della riservatezza e coordinano la comunicazione con il Direttore, risp. la Direttrice.

Art. 25 Compiti del Comitato

Il Comitato è responsabile della gestione strategica dell'Associazione. Esso rappresenta gli interessi complessivi dell'Associazione in conformità con gli Statuti e con le normative legali. Esso ha tutti i poteri che non sono espressamente riservati a un altro organo, in particolare:

- a) la gestione strategica e il controllo di tutte le attività dell'Associazione
- b) la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi
- c) la convocazione dell'Assemblea generale
- d) la preparazione dei lavori dell'Assemblea generale, ivi comprese le consultazioni da svolgersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 31 e 32
- e) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale
- f) l'ammissione e l'esclusione di membri, nonché la cancellazione dell'affiliazione
- g) la creazione di nuove unità organizzative
- h) la creazione, l'incarico e la soppressione di Commissioni di esperti
- i) l'istituzione di commissioni speciali nell'ambito delle attività strategiche
- j) l'assunzione del Direttore, risp. della Direttrice
- k) la formulazione del mandato di prestazione conferito alla Direzione
- l) l'emanazione di regolamenti, nella misura in cui gli Statuti lo prevedono
- m) l'elezione e l'incarico del Comitato consultivo
- n) la presa di conoscenza della composizione delle Conferenze attive e della Conferenza dei direttori delle associazioni
- o) la determinazione di indennità fisse e di rimborsi spese per gli organi dell'Associazione (in particolare gettoni di presenza e spese di viaggio)
- p) l'elaborazione di prese di posizione politiche
- q) la determinazione dell'orientamento con riferimento a questioni attinenti la politica dell'Associazione
- r) la comunicazione verso l'esterno in ambito strategico
- s) il controlling finanziario

3. La Presidenza

Art. 26

¹ Il Presidente, risp. la Presidente, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, dirige i lavori e le discussioni degli organi dell'Associazione, vigila sull'osservanza degli Statuti e sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale e del Comitato.

² Egli, risp. ella, è il diretto superiore del Direttore, risp. della Direttrice.

³ Il Presidente, risp. la Presidente, rappresenta o fa rappresentare l'Associazione in occasione di assemblee e manifestazioni alle quali è invitato/a. La durata del mandato presidenziale è di quattro anni con la possibilità di una rielezione. La durata del mandato presidenziale non viene computata nel calcolo della durata del mandato quale membro del Comitato.

⁴ Il Comitato nomina fra i suoi membri al massimo due Vicepresidenti ai/alle quali possono essere conferiti compiti particolari.

⁵ Nell'elezione del Presidente, risp. della Presidente, e nella nomina dei Vicepresidenti, risp. delle Vicepresidenti, occorre verificare periodicamente che, nella misura del possibile, sia perseguito un equilibrio nella rappresentanza delle diverse regioni e lingue nazionali.

4. La Direzione

Art. 27

¹ Alla Direzione compete la gestione operativa dell'Associazione.

² Il Direttore, risp. la Direttrice, è responsabile della Direzione, come pure dell'intera gestione operativa dell'Associazione. Egli, risp. ella, sottostà direttamente al Presidente, risp. alla Presidente, e partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

³ Egli, risp. ella, ha in particolare le seguenti mansioni:

- a) l'esecuzione di tutti i compiti e di tutti i servizi relativi all'attuazione della strategia complessiva decisa dal Comitato e del mandato di prestazione
- b) la preparazione del preventivo all'attenzione del Comitato e la gestione dei mezzi finanziari nel quadro del preventivo; le competenze finanziarie in conformità con il preventivo
- c) l'assunzione, la promozione e il licenziamento del personale della Direzione
- d) la comunicazione verso l'esterno per quanto attiene alle questioni operative
- e) la partecipazione con voto consultivo alle Conferenze attive e alla Conferenza dei direttori delle associazioni, la nomina di una persona di riferimento e di assistenza presso la Direzione per ciascuna Conferenza attiva e per la Conferenza dei direttori delle associazioni, come pure la garanzia del supporto amministrativo a favore delle Conferenze attive e della Conferenza dei direttori delle associazioni
- f) la designazione dei membri delle Commissioni di esperti e la vigilanza sull'operato delle Commissioni stesse

⁴ Le mansioni dettagliate della Direzione vengono disciplinate in un apposito regolamento. Tale regolamento viene emanato dal Comitato in virtù dell'art. 25, lett. I.

5. L'Ufficio di revisione

Art. 28

¹ L'Assemblea generale elegge per una durata di quattro anni un Ufficio di revisione i cui membri non possono appartenere al Comitato. L'Ufficio di revisione è rieleggibile.

² L'Ufficio di revisione verifica annualmente il rendiconto aziendale e il bilancio dell'Associazione, nonché i conti separati e i fondi, e presenta all'Assemblea generale un rapporto scritto sui risultati della sua attività di controllo. Ai suoi doveri si applicano inoltre le disposizioni in conformità con il Codice delle obbligazioni (artt. 727 ss. CO).

VI. Organi consultivi

Art. 25

¹ Sono Organi consultivi dell'Associazione:

- a) il Comitato consultivo (art. 30)
- b) le Conferenze attive (art. 31)
- c) la Conferenza dei direttori delle associazioni (art. 32)
- d) le Commissioni di esperti (art. 33)
- e) i Meeting regionali (art. 34)

² Le mansioni, le competenze, le responsabilità, la composizione e le procedure di elezione delle Conferenze attive e della Conferenza dei direttori delle associazioni sono disciplinate in un apposito regolamento.

1. Il Comitato consultivo

Art. 30

¹ Il Comitato consultivo consiglia il Comitato principalmente nelle questioni attinenti alla strategia e alla messa in rete nell'ambito politico-sanitario.

² Il Comitato convoca i membri del Comitato consultivo e conferisce loro un mandato temporale e di contenuto secondo il proprio apprezzamento.

³ L'attività di membro del Comitato consultivo è svolta a titolo volontario. Le spese sono rimborsate in conformità con il Regolamento delle spese di H+.

2. Le Conferenze attive

Art. 31

¹ Le Conferenze attive sono le rappresentanti, legittimate dai membri attivi, degli interessi e delle opinioni dei gruppi, come pure i rispettivi organi interni di coordinamento.

² Le Conferenze attive sono composte da almeno tre membri del gruppo da esse rappresentato ai sensi dell'art. 16.

³ Le Conferenze attive sono organi consultivi del Comitato e del Direttore, risp. della Direttrice. Esse sono inoltre piattaforme di comunicazione, coordinamento e lavoro per i membri dei rispettivi gruppi.

⁴ Le Conferenze attive si autocostruiscono.

⁵ La Direzione offre un supporto amministrativo a tutte le Conferenze attive e designa un loro interlocutore stabile presso la Direzione.

⁶ Le Conferenze attive finanziano il loro esercizio e le loro attività tramite una quota annua stabilita in conformità con il preventivo dell'Associazione.

⁷ I gruppi di membri attivi sono liberi di costituire una Conferenza attiva comune con altri gruppi. A tal fine è richiesta l'approvazione della maggioranza dei membri in seno a tutti i gruppi direttamente interessati. I diritti dei gruppi a riguardo della rappresentanza in seno al Comitato rimangono invariati.

⁸ Sono eleggibili quali membri delle Conferenze attive i membri con diritto di voto e i membri associati di un gruppo in conformità con l'art. 17. I membri della Conferenza attiva sono eletti dai membri con diritto di voto del rispettivo gruppo. Di norma l'elezione avviene per corrispondenza.

⁹ Il mandato dei membri delle Conferenze attive ha la durata di quattro anni, e i membri sono rieleggibili.

¹⁰ Il membro del gruppo che l'Assemblea generale ha eletto in seno al Comitato siede obbligatoriamente nella Conferenza attiva, insieme a rappresentanti della Direzione con voto consultivo.

¹¹ Le Conferenze attive devono essere consultate obbligatoriamente per gli affari del Comitato o del Direttore, risp. della Direttrice, enumerati qui di seguito.

- a) Affari a livello di Assemblea generale
 - Linee guida
 - Strategia
 - Modifiche degli Statuti
 - Soppressione/Creazione di gruppi
- b) Affari a livello di Comitato
 - Affari contro i quali può essere lanciato un referendum (decisioni del Comitato che adempiono i criteri ai sensi dell'art. 21, lett. j)
- c) Affari a livello di Comitato o di Direttore, risp. di Direttrice
 - Affari che riguardano direttamente dal profilo aziendale e/o economico i membri di un gruppo, in particolare modifiche legislative

¹² Le Conferenze attive possono sottoporre proposte all'attenzione del Comitato.

¹³ Le relazioni d'affari e le proposte delle Conferenze attive avvengono tramite il Direttore, risp. la Direttrice, anche per quanto attiene agli affari del Comitato.

¹⁴ L'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze attive possono essere disciplinati in forma più approfondita in un Regolamento separato emanato dal Comitato.

3. La Conferenza dei direttori delle associazioni

Art. 32

¹ La Conferenza dei direttori delle associazioni è la rappresentante, legittimata dalle associazioni affiliate ai sensi dell'art. 6, degli interessi e delle opinioni del gruppo Associazioni ai sensi dell'art. 18, come pure il suo organo interno di coordinamento.

² La Conferenza dei direttori delle associazioni si compone di almeno tre membri.

³ La Conferenza dei direttori delle associazioni è organo consultivo del Comitato e del Direttore, risp. della Direttrice. Essa è inoltre piattaforma di comunicazione, coordinamento e lavoro per i membri del proprio gruppo.

⁴ La Conferenza dei direttori delle associazioni si autocostruisce.

⁵ La Direzione offre un supporto amministrativo alla Conferenza dei direttori delle associazioni e designa per essa un interlocutore stabile presso la Direzione.

⁶ La Conferenza dei direttori delle associazioni finanzia il proprio esercizio e le proprie attività tramite una quota annua stabilita in conformità con il preventivo dell'Associazione.

⁷ I membri della Conferenza dei direttori delle associazioni sono eletti dai membri del gruppo Associazioni. Di norma l'elezione avviene per corrispondenza.

⁸ Il mandato dei membri della Conferenza dei direttori delle associazioni ha la durata di quattro anni, ed è ammessa la rielezione.

⁹ Il membro del gruppo Associazioni che l'Assemblea generale ha eletto in seno al Comitato siede obbligatoriamente nella Conferenza dei direttori delle associazioni insieme a rappresentanti della Direzione con volto consultivo.

¹⁰ La Conferenza dei direttori delle associazioni deve essere consultata obbligatoriamente per gli affari del Comitato o del Direttore enumerati qui di seguito.

- a) Affari a livello di Assemblea generale
 - Linee guida
 - Strategia
 - Modifiche degli Statuti
 - Soppressione/Creazione di gruppi
- b) Affari a livello di Comitato
 - Affari contro i quali può essere lanciato un referendum (decisioni del Comitato che adempiono i criteri ai sensi dell'art. 21, lett. j)
- c) Affari a livello di Comitato o di Direttore, risp. di Direttrice
- d) Affari che riguardano direttamente – dal profilo aziendale e/o economico – i membri del gruppo "Associazioni", in particolare modifiche legislative

¹¹ La Conferenza dei direttori delle associazioni può sottoporre proposte all'attenzione del Comitato.

¹² Le relazioni d'affari e le proposte della Conferenza dei direttori delle associazioni avvengono tramite il Direttore, risp. la Direttrice anche per quanto attiene agli affari del Comitato.

¹³ L'organizzazione e il funzionamento della Conferenza dei direttori delle associazioni sono disciplinati in forma più approfondita in base alle regole stabilite per le Conferenze attive (art. 31, cpv. 14).

4. Le Commissioni di esperti

Art. 33

¹ Le Commissioni di esperti sono organi consultivi a orientamento tematico del Direttore, risp. della Direttrice e della Direzione.

² Il Comitato costituisce le Commissioni di esperti, conferisce loro i relativi mandati e le soppime.

³ Il Direttore, risp. la Direttrice, designa i membri delle Commissioni di esperti d'intesa con le Conferenze attive e con la Conferenza dei direttori delle associazioni. A tal fine egli, risp. ella, veglia a garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse regioni e lingue nazionali.

5. I Meeting regionali

Art. 34

¹ I Meeting regionali sono finalizzati alla comunicazione personale tra il Comitato e i membri.

² I Meeting regionali si svolgono, almeno una volta l'anno, in ciascuna regione e assumono la forma di uno scambio d'opinioni tra i membri e il Comitato.

³ Possono partecipare ai Meeting regionali tutti i membri dell'Associazione. La direzione è affidata al Presidente, risp. alla Presidente oppure a un Vicepresidente, risp. a una Vicepresidente, dell'Associazione.

⁴ L'ordine del giorno è aperto, non sussiste alcun obbligo di redigere un verbale.

VII. Finanze

Art. 35 Mezzi

¹ L'Associazione si procura i mezzi finanziari di cui necessita tramite le quote annue dei membri, la riscossione dei contributi basati sulla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) da membri e non membri, eventuali eccedenze di singoli conti, la rendita patrimoniale e i contributi speciali vincolati a scopi specifici versati dai membri per singole iniziative.

² I mezzi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per scopi di utilità pubblica, anche nel caso di una liquidazione.

Art. 36 Responsabilità dei membri dell'Associazione

Per i debiti dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. La responsabilità dei membri si limita ai contributi da essi dovuti.

Art. 37 Diritto di firma

Il Comitato stabilisce il diritto di firma mediante regolamento.

Art. 38 Contabilità

La contabilità dell'Associazione deve essere tenuta dalla Direzione in base ai principi della contabilità commerciale. Quale anno contabile s'intende l'anno civile.

VIII. Documenti e archivio

Art. 39

Tutti i documenti vengono conservati presso la Direzione.

IX. Modifica degli Statuti e scioglimento

Art. 40 Modifica degli Statuti

Qualsiasi modifica degli Statuti deve essere preventivamente discussa dal Comitato e approvata dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei voti, dopo essere stata messa all'ordine del giorno.

Art. 41 Scioglimento dell'Associazione

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto nell'ambito di un'Assemblea generale convocata appositamente a tale scopo e in presenza di almeno il 60% dei membri attivi aventi diritto di voto.

² Qualora una prima Assemblea generale non raggiungesse il quorum richiesto, sarà convocata una seconda Assemblea generale che può decidere indipendentemente dal numero dei presenti.

³ Lo scioglimento può essere deciso soltanto con una maggioranza di due terzi dei voti.

⁴ In caso di scioglimento, l'utile rimanente e il patrimonio devono essere trasferiti a una persona giuridica esente da imposte con sede in Svizzera che persegua uno scopo uguale o analogo, ovvero la promozione del sistema sanitario.

X. Disposizioni finali

Art. 42 Versione determinante degli Statuti

In caso di controversia, fa stato la versione originale tedesca dei presenti Statuti.


Art. 43 Entrata in vigore

¹ **H+ Gli Ospedali Svizzeri** (fino al 29 maggio 1996 Unione degli ospedali svizzeri, "VESKA") è stata fondata il 28 settembre 1930. Gli Statuti sono stati modificati in occasione delle Assemblee generali del 20 ottobre 1940, 11 ottobre 1941, 21 ottobre 1947, 2 maggio 1953, 20 maggio 1960, 28 marzo 1974, 28 giugno 1994, 28 maggio 1997, 28 maggio 2002, 30 ottobre 2002 e 31 maggio 2006.

² I presenti Statuti sono stati approvati in occasione dell'Assemblea generale straordinaria del 30 ottobre 2008 e sono entrati in vigore il medesimo giorno.

Berna, 30 ottobre 2008

H+ Gli Ospedali Svizzeri



Il Presidente
Charles Favre



Il Direttore
Dr. Bernhard Wegmüller